

# COMUNE DI ELMAS

C.A.P. 09034 (Provincia di Cagliari)

ORDINANZA N° 5

## I L S I N D A C O

Con i poteri a Lui conferiti dalla Legge 142 del 08/06/1990;

Vista la Legge 121 del 27 Marzo 1987;

Visto il D.P.G.R. N°173 del 13 Novembre 1986;

Vista la Legge 426 del 11/06/1976 e successive modifiche e regolamenti di attuazione;

Vista la Legge Regionale N°35 del 31 Ottobre 1991

## O R D I N A

che le attività commerciali al dettaglio operanti nel Comune di Elmas osservino la seguente disciplina sugli orari di vendita con decorrenza immediata:

### ART. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE

Sono soggetti alla presente disciplina tutti i negozi e le attività commerciali con vendita al dettaglio, comprese quelle ambulanti e le artigianali, operanti nel territorio del Comune di Elmas.-

### ART. 2 - ORARI GIORNALIERI

I limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio sono stabiliti nel seguente modo e differenziati per settori in base alle tabelle merceologiche.-Vi sono comprese, tra le altre, anche le attività artigianali e quelle ambulanti, sia a posto fisso che itineranti:

- a)-SETTORE ALIMENTARE: tabelle merceologiche I - I/A - II - III - IV - V - VI - VII e XIV (bottigliera):  
dalle ore 7,30 alle ore 21.00 nel periodo in cui è in vigore l'ora legale;  
dalle ore 7,30 alle ore 20.00 nel periodo in cui non vige l'ora legale.
- b)-SETTORE MERCI VARIE: tabelle merceologiche IX, X, XI, XII, XIII, XIV (tutte le attività non specificate nel settore C) BENI STRUMENTALI):  
dalle ore 8 alle ore 21.00 nel periodo in cui vige l'ora legale;  
dalle ore 8 alle ore 20:00 nel periodo in cui non vige l'ora legale.
- c)-SETTORE BENI STRUMENTALI: (comprende in generale quegli esercizi commerciali la cui attività è prevalentemente diretta a soddisfare le richieste di varie categorie di utilizzatori professionali, ed in particolare:

- negozi in possesso di autorizzazione amministrativa per la Tab. XII che vendono esclusivamente materiale elettrico o articoli ed apparecchi elettronici con vendita prevalente e strettamente connessa alla attività di imprese e piccoli artigiani;
- negozi in possesso di autorizzazione amministrativa per la tabella XIV che vendano i seguenti prodotti:  
accessori e ricambi per auto, moto e ciclo, cartoleria, combustibili; macchine, attrezzature, articoli tecnici e prodotti per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato; articoli enologici; articoli idraulici e per impianti igienico-sanitari e per il riscaldamento; articoli per la nautica, articoli per l'infortunistica e sistemi di sicurezza, colori, vernici e ferramenta, cuoio, pelami ed articoli per calzoleria, legnami e vetri, macchine e arredi per uffici, materiali da costruzione:
  - dalle ore 8.00 alle ore 21 nel periodo in cui è in vigore l'ora legale;
  - dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nel periodo in cui non vige l'ora legale.

Nel rispetto dei limiti così fissati l'operatore commerciale può scegliere l'orario di apertura e di chiusura con facoltà inoltre di posticipare, sempre rispetto ai predetti limiti, di un'ora l'apertura antimeridiana e, corrispondente, la chiusura serale, che comunque non può avvenire mai oltre le ore 21.00.

Il settore artigiano seguirà gli orari ed i giorni di chiusura infrasettimanale stabiliti per i diversi settori di cui sopra a seconda del campo di attività. X

### ART. 3 - CHIUSURA FESTIVA E INFRASETTIMANALE.

E' obbligatoria la chiusura totale di tutte le attività al dettaglio, comprese le artigianali e quelle ambulanti a posto fisso o itineranti, nei giorni domenicali e festivi.

E' altresì obbligatoria la chiusura infrasettimanale di mezza giornata che dovrà essere effettuata o nel sabato pomeriggio dalle ore 14.00 nel periodo in cui non vige l'ora legale e dalle ore 15.00 in regime di ora legale, o nel lunedì mattina (fino alle ore 14.00 nel periodo in cui non vige l'ora legale e fino alle ore 15.00 in regime di ora legale).

L'operatore commerciale potrà, secondo le proprie esigenze, ed informandone l'Assessore del Comune di lettera raccomandata, scegliere il giorno in cui effettuare tale chiusura infrasettimanale, che dovrà indicare in modo visibile, insieme con gli estremi della raccomandata di cui sopra, nel cartello da esporre al pubblico ai sensi del successivo art. 10

Eventuali modifiche potranno essere attuate soltanto dopo sei mesi e previa comunicazione allo stesso Assessorato all'Annona. Durante i mesi di Luglio e Agosto, tuttavia, lo stesso operatore commerciale, qualora non si avvalga della deroga di cui al successivo articolo 7, ha facoltà di fissare il giorno di chiusura infrasettimanale (SABATO POMERIGGIO o LUNEDI' MATTINA) a propria discrezione, senza l'obbligo di comunicare tale variazione.

#### ART. 4 - FACOLTA' DEGLI ESERCENTI

Gli esercenti con vendita al pubblico, le cooperative e gli artigiani con attività di vendita al dettaglio, e gli enti che svolgano un'attività di vendita al dettaglio devono rispettare l'orario come determinato con il presente provvedimento inteso come facoltà e non obbligo di apertura, fatta salva la possibilità di decadenza dell'autorizzazione secondo le norme vigenti.

#### ART. 5 - DEROGHE

a)-la chiusura infrasettimanale non è obbligatoria quando ricorra nella settimana un altro giorno festivo oltre la domenica.

b)-Durante il mese di Dicembre è consentita la sospensione dell'obbligo della chiusura infrasettimanale, (limitatamente al periodo antecedente il Natale), di quella domenicale e festiva. Analoga deroga è consentita, limitatamente all'obbligo della chiusura infrasettimanale, nella settimana che precede la Pasqua.

Nel mese di Dicembre l'orario di chiusura degli esercizi commerciali può essere protratto fino alle 20,30.

c)-E' consentita l'apertura in occasione delle Festività Patronali.

d)-Le rivendite di solo pane sono autorizzate all'apertura antimeridiana in occasione delle festività infrasettimanali.

e)-La vendita di fiori è consentita nelle ore antimeridiane della domenica, dalle festività infrasettimanali e delle feste locali e patronali.

Essa è altresì consentita in deroga all'obbligo di chiusura infrasettimanale nei giorni di particolari ricorrenze e nella giornata di vigilia, come S. Valentino, Giornata mondiale della donna, S. Giuseppe, Festa della mamma, S. Antonio, S. Luigi, SS. Pietro e Paolo, S. Anna, S. Maria, Tutti i Santi, I Defunti, L'Immacolata, S. Lucia.

I commercianti di fiori autorizzati ad esercitare la loro attività nei pressi dei cimiteri hanno facoltà di osservare lo stesso orario stabilito per l'apertura e chiusura del cimitero.

f)-E' anche consentita nelle giornate domenicali e festive la vendita ambulante di prodotti tradizionali (noci, torrone, noc=

cioline, castagne, arachidi, zucchero filato, ecc), previa assegnazione del suolo pubblico, ed inoltre, limitatamente alle ore antimeridiane, l'apertura degli esercizi che vendono esclusivamente paste alimentari fresche (ravioli, gnocchi, tortellini e simili).

g) - Nel caso di più festività consecutive è consentita l'apertura antimeridiana per il settore alimentare e per le rivendite di GAS IN BOMBOLE nel giorno più idoneo a garantire il servizio di rifornimento al pubblico che verrà stabilito dalle Associazioni di categoria.

#### ART. 6 - ESCLUSIONI DALLA DISCIPLINA

Sono escluse dall'applicazione della presente disciplina le ROSTICERIE (comprese le rivendite di pizzette e di pizze al taglio) e le PASTICCERIE, nonché gli esercizi specializzati nella vendita di BEVANDE, di LIBRI, di DISCHI, di NASTRI MAGNETICI, MUSICASSETTE, VIDEOCASSETTE, di OPERE D'ARTE, di OGGETTI DI ANTIQUARIATO, STAMPE, CARTOLINE, RICORDO, di MOBILI ed i negozi che vendono esclusivamente ARTIGIANATO SARDO.

Restano sempre escluse per la legge dalla disciplina le RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO, i negozi e gli esercizi di vendita interni ai CAMPEGGI, VILLAGGI e COMPLESSI TURISTICO ALBERGHIERI, gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle AREE DI SERVIZIO LUNGO LE SUPERSTRADE, nelle STAZIONI FERROVIARIE, MARITTIME, AEROPORTUALI e di AUTOLINEE, gli IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE, gli SPACCI INTERNI di cui all'art. 34 della L. 11. 6.71. n° 426, e le RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE.

#### ART. 7 - ESERCIZI CON PIU' TABELLE MERCEOLOGICHE

Gli esercizi di vendita al dettaglio che trattano generi appartenenti a più tabelle merceologiche ricadenti nei diversi settori di cui all'art. 2, i centri commerciali al dettaglio e gli esercizi di grosse dimensioni anche dotati di tabella VIII (Supermercati, Ipermercati, Grandi Magazzini) osservano gli orari stabiliti per il settore prevalente, previa comunicazione all'Assessorato all'Annona che potrà eseguire i relativi accertamenti.

#### ART. 8 - ESERCIZI CON ATTIVITA' MISTA

Gli esercizi con attività soggetta in parte ad autorizzazione amministrativa al commercio ed in parte ad altre licenze (rivendite di generi di monopolio, farmacie, impianti di distribuzione di carburanti, pubblici esercizi, ecc.) devono sospendere la vendita dei generi soggetti all'autorizzazione di commercio (fatta eccezione del latte alimentare, dei generi compresi nelle tabelle complementari per tabacchini, farmacie, e distributori di carburanti di cui all'all. 9 del D.M. 4.8.1988 n° 375 e di quelli compresi nella tabella merceologica VII concessa ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e/o bevande) nelle ore in cui è prevista la chiusura dei negozi al dettaglio di tali generi e durante le quali restano aperti per svolgere l'attività prevista dalle altre licenze.

ART. 9 - CARTELLO-INDICATORE ORARI E TURNI

Tutti i negozi ed esercizi di vendita al dettaglio devono esporre al pubblico un cartello ben visibile indicante la mezza giornata di chiusura infrasettimanale nonchè l'orario di apertura e di chiusura che l'operatore adotta nel rispetto delle disposizioni precedenti.

Ogni variazione deve essere resa nota al pubblico con congruo anticipo.

ART. 10 - CIVICI MERCATI AL DETTAGLIO

1) I civici mercati al dettaglio nei giorni di LUNEDI', MARTEDI', MERCOLEDI', GIOVEDI', SABATO, osserveranno i seguenti orari di apertura antimeridiana:

- a) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 nel periodo in cui è in vigore l'ora legale
- b) dalle ore 7,30 alle ore 13,15 nel periodo in cui non vige l'ora legale.

Gli stessi mercati, nel giorno di venerdì ed in TUTTI I GIORNI ANTECEDENTI FESTIVITA' INFRASETTIMANALI, resteranno aperti anche nelle ore pomeridiane e, comunque, secondo i seguenti orari:

- a) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 17,30 alle ore 20,00 nel periodo in cui è in vigore l'ora legale
- b) dalle ore 7,30 alle ore 13,15 dalle ore 16,30 alle ore 19,30 nel periodo in cui non vige l'ora legale

Nel caso di più festività consecutive è consentita l'apertura antimeridiana del mercato nel giorno più idoneo a garantire il servizio di rifornimento al pubblico che verrà stabilito dall'Assessore all'Annona del Comune.

ART. 11 - MERCATINI AMBULANTI

I commercianti ambulanti assegnatari di posteggio attorno ai civici mercati osserveranno lo stesso orario stabilito per il mercato.

Tale osservanza è facoltativa in caso di apertura dei mercati in ore pomeridiane o in giornata festiva.

ART. 12 - SANZIONI

Le infrazioni alla presente disciplina sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da f. 30.000 a f. 300.000.

In caso di recidiva, oltre alla sanzione pecuniaria deve essere disposta la chiusura fino ad un massimo di 15 gg. ai sensi dell'art. 10 della legge 28.07.71, n° 558.

ART. 13 - E' abrogata ogni altra precedente ordinanza in materia di orari in contrasto con la presente disposizione.

D E M A N D A

Alla Forza Pubblica, agli Ispettori di Vigilanza Annonaria e agli altri Organi di Vigilanza il controllo sull'osservanza di quanto disposto col presente provvedimento.

Elmas li, 07 MAR. 1992.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

